



## **Analisi**

# **TFS/TFR nel pubblico impiego articolo 44 Ldb 2026**



14 novembre 2025

## Premessa

La presente analisi ha l'obiettivo di ricostruire il quadro normativo, relativo alla liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) nel pubblico impiego, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 44 della Legge di Bilancio 2026.

Il lavoro si sviluppa su più livelli:

1. **Normativa vigente sui tempi di liquidazione**, con particolare riferimento ai tempi di differimento e alla rateizzazione del TFS/TFR, evidenziando le profonde differenze tra settore pubblico e settore privato.
2. **Esame puntuale del contenuto dell'articolo 44 della Legge di Bilancio 2026**, con particolare attenzione agli aspetti applicativi, all'ambito soggettivo, alla coerenza con la normativa vigente e agli oneri stimati dal Governo.
3. **Approfondimento della normativa sulla detassazione del TFS/TFR** (art. 24, DL 4/2019), per valutare il ruolo compensativo del beneficio fiscale e le implicazioni che derivano dalla sua perdita a seguito delle modifiche previste dall'art. 44.
4. **Valutazione degli effetti reali della misura**, attraverso confronti numerici, tabelle e simulazioni che permettono di misurare l'impatto dell'anticipo di 3 mesi e di evidenziare la natura sostanzialmente cosmetica dell'intervento.

## 1. Normativa vigente sui tempi di liquidazione

Nella tabella 1 di seguito riportata vengono indicati i tempi di liquidazione del Tfr/Tfs per dipendenti pubblici:

**Tabella 1 — Tempi di erogazione del TFS/TFR pubblico (disciplina attuale)**

| Causa di cessazione                                                                | Tempo di liquidazione    | Interessi per ritardo              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Inabilità o decesso                                                                | Entro 105 giorni         | Tasso legale da subito se ritardo  |
| Limiti di età, fine contratto TD, risoluzione unilaterale dopo pensione anticipata | 12 mesi dalla cessazione | Tasso legale dopo ulteriori 3 mesi |
| Altre cause (dimissioni volontarie, licenziamento, ecc.)                           | 24 mesi dalla cessazione | Tasso legale dopo ulteriori 3 mesi |

Nella tabella 2 viene invece indicata la rateizzazione attualmente prevista del Tfr/Tfs per dipendenti pubblici:

**Tabella 2 — Rateizzazione del TFS/TFR pubblico**

| Importo TFS/TFR  | Rate | Tempistica                                                                       |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fino a 50.000 €  | 1    | Dopo 12 o 24 mesi                                                                |
| 50.000–100.000 € | 2    | 50.000 € dopo 12/24 mesi; resto dopo altri 12                                    |
| Oltre 100.000 €  | 3    | 50.000 € dopo 12/24 mesi; 50.000 € dopo altri 12; residuo dopo ulteriori 12 mesi |

## **2. Cosa prevede l'art. 44 LdB 2026**

La disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per il pensionamento sia riconosciuto un anticipo di tre mesi nei tempi di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS), del trattamento di fine rapporto (TFR), dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum in caso di cessazione per limiti di età o limiti di servizio.

L'intervento si colloca all'interno dell'impianto delineato dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi 162–165), che ha ridefinito il quadro delle modalità di accesso al pensionamento nel pubblico impiego, e si limita a introdurre un anticipo circoscritto sui tempi della prima rata, senza tuttavia modificare la struttura complessiva della disciplina.

Rimangono infatti pienamente vigenti i tempi ordinari di liquidazione previsti dalla normativa preesistente — 12 mesi, 24 mesi o 36 mesi, e successivi, a seconda della causa di cessazione — stabiliti dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147/2013.

## **3. La detassazione del TFS introdotta dal decreto-legge n. 4/2019.**

Il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ha introdotto una detassazione specifica del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per i dipendenti pubblici, applicabile esclusivamente sull'imponibile fino a 50.000 euro lordi. La misura è concepita come un parziale meccanismo compensativo rispetto ai lunghi tempi di differimento della liquidazione, poiché la riduzione d'imposta scatta solo dopo un certo periodo di attesa successivo alla cessazione dal servizio.

La detassazione opera sotto forma di riduzione dell'aliquota IRPEF determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del TUIR. L'entità della riduzione cresce con il protrarsi del differimento, secondo il seguente schema:

- 1,5% di riduzione per i TFS corrisposti dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del rapporto;
- 3% per importi liquidati dopo almeno 24 mesi;
- 4,5% per importi liquidati dopo almeno 36 mesi;

- 6% per importi liquidati dopo almeno 48 mesi;
- 7,5% per importi liquidati dopo almeno 60 mesi.

L'agevolazione si applica unicamente sull'imponibile TFS fino a 50.000 euro: eventuali somme eccedenti restano assoggettate all'aliquota ordinaria.

È inoltre rilevante sottolineare che la riduzione d'imposta si applica sull'intero imponibile agevolabile, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato in più rate, come previsto per molte prestazioni TFS/TFR nel pubblico impiego. Il beneficio fiscale decorre quindi dalla data effettiva di corresponsione della prestazione e dipende esclusivamente dal tempo di attesa intercorso tra la cessazione dal servizio e il pagamento (o la prima rata, in caso di rateizzazione).

### **3. Relazione tra l'articolo 44 della Legge di Bilancio 2026 e la detassazione del TFS prevista dal decreto-legge n. 4/2019**

L'introduzione, da parte dell'articolo 44 della Legge di Bilancio 2026, di un anticipo di tre mesi nel pagamento del TFS/TFR e delle altre indennità di fine servizio per i soli casi di pensionamento per limiti di età o di servizio produce un effetto collaterale di grande rilievo sul piano fiscale: la perdita del beneficio di detassazione introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 4/2019.

La detassazione del 2019, infatti, si applica solo per i trattamenti liquidati dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del servizio. Con l'articolo 44, la prima rata del TFS/TFR viene invece corrisposta dopo 9 mesi, impedendo ai lavoratori coinvolti di maturare il diritto alla detassazione del 1,5% prevista per i pagamenti effettuati oltre il dodicesimo mese.

Si tratta di una conseguenza non esplicitata nella relazione tecnica governativa, ma che ha un impatto immediato, diretto e quantificabile, sia sul piano individuale che su quello collettivo.

- **Effetto individuale: perdita del beneficio fiscale**

L'agevolazione del decreto 4/2019 si applica sull'imponibile TFS fino a 50.000 euro. La riduzione del 1,5% corrisponde a:

- **50.000 € × 1,5% = 750 €**

Ne consegue che ogni lavoratore che, a seguito dell'anticipo introdotto dall'articolo 44, non raggiunge più i 12 mesi di differimento necessari perde automaticamente i 750 euro di detassazione previsti dalla normativa vigente.

- **Impatto della misura e stime di risparmio/taglio**

Secondo la relazione tecnica governativa, il numero stimato di pensioni di vecchiaia liquidate a dipendenti pubblici è pari a 30.122. Questa platea è esattamente quella che rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 44, poiché si tratta di uscite per limiti di età o servizio.

Il mancato riconoscimento del beneficio fiscale del 1,5% determina quindi un effetto cumulativo rilevante.

### Calcolo del taglio complessivo

- Taglio pro capite: 750 €
- Numero di pensioni di vecchiaia: 30.122

**750 € × 30.122 = 22.591.500 (22,6 milioni di taglio)**

## 4. Conclusioni

La perdita della detassazione prevista dal decreto-legge n. 4/2019 comporta due effetti immediati e speculari:

- **per lo Stato, un maggior gettito fiscale stimabile in circa 22,6 milioni di euro sulla platea di 30.122 pensionamenti di vecchiaia;**
- **per i lavoratori, una riduzione netta del valore del TFS/TFR di pari entità, corrispondente ai 750 euro di detassazione non più riconosciuti a ciascun dipendente.**

In altri termini, l'anticipo di tre mesi introdotto dall'articolo 44 della Legge di Bilancio 2026 — presentato come intervento volto a migliorare i tempi di pagamento del TFS/TFR — risulta interamente finanziato attraverso la sottrazione del beneficio fiscale previsto nel 2019. L'operazione determina quindi un effetto netto negativo per i lavoratori pubblici, che vedono ridursi il valore effettivo della propria prestazione di fine servizio, mentre il bilancio statale registra un incremento di entrate.

L'interazione tra l'articolo 44 e la disciplina di detassazione evidenzia dunque che l'anticipo di tre mesi non costituisce un beneficio reale, ma genera un taglio implicito al TFS/TFR, pari a 22,6 milioni di euro in una sola annualità di pensionamenti di vecchiaia. Tale risultato contraddice la ratio stessa della detassazione introdotta nel 2019, che mirava a compensare il danno economico derivante dai lunghi tempi di differimento della liquidazione e che viene ora di fatto annullata dall'intervento normativo.

In questo quadro, è opportuno ricordare che la sentenza n. 130/2023 della Corte costituzionale aveva rivolto al legislatore un preciso monito: intervenire sulla disciplina del TFS/TFR dei dipendenti pubblici per rimuovere una disparità considerata irragionevole e potenzialmente lesiva dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione e tutela invecchiamento. La Corte auspicava un intervento correttivo strutturale, capace di ridurre in modo significativo i tempi di corresponsione e di riequilibrare il trattamento rispetto al settore privato.

L'articolo 44 della Legge di Bilancio 2026 va invece in direzione opposta: non affronta i nodi strutturali del differimento, produce un effetto economico sfavorevole per i lavoratori e utilizza l'anticipo come strumento per eludere la ratio del monito costituzionale. Per queste ragioni, l'intervento deve essere considerato non solo insufficiente, ma del tutto inadeguato e sbagliato, poiché non risponde alle indicazioni della Corte costituzionale e finisce per aggravare la condizione economica dei dipendenti pubblici anziché migliorarla.